



COMUNE DI ADRIA **(Prov. di Rovigo)**

REGOLAMENTO **PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

Ufficio Tributi

ART.1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla (*Legge 8/6/1990 n. 142*) Legge 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, (*dal D.Lgs. 25.02.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni*), dal D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

ART. 2
DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle che, in conseguenza di leggi emanate dallo Stato individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate patrimoniali, i canoni, i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, i corrispettivi dei servizi, i prezzi e le tariffe per la fornitura di beni e quanto altro non risultante tra le entrate tributarie di cui al comma 1.

ART.3
REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare entro il termine previsto dalla Legge, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 gg. dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonchè i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

ART.4

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla Legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata almeno la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
4. Le aliquote, i canoni, le tariffe di cui ai punti 1,2,3, se non diversamente stabilito dalla Legge, in assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate quelle per l'anno in corso.

ART.5

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esclusioni per le entrate comunali sono individuate dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.
2. Eventuali agevolazioni, previste da Leggi Statali o Regionali successivamente all'entrata in vigore del regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la Legge, che la prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la Legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva non soggetta ad autenticazione, se sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero se prodotta unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Se

successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla Legge quale condizione inderogabile.

ART. 6 FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli *(articoli 24 - 25 – 26 – 28 della Legge 8/6/1990 n. 142)* articoli 112, 113, 114, 115, e 116 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
 - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.(22 comma 3, lett. c), *della Legge 8/6/1990 n. 142)* 113 comma 1, lett.c), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'articolo 113, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al DPR 28.01.1988 n. 43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. *(può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24.12.1994 n. 724.)*
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

ART. 6-bis ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO DEL D.LGS. 163/2006"

- 1) **In relazione alle specifiche esigenze connesse all'attività degli uffici comunali competenti per le entrate di natura tributaria e non tributaria, l'acquisizione in economia di beni e servizi tramite affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, (ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. n.**

163 del 14.04.2006), è ammessa, entro il limite di importo pari ad € 40.000,00, in relazione all'oggetto delle singole voci di spesa sotto elencate:

- Servizi di riscossione dei tributi e delle altre entrate e/o attività di supporto
- Servizi di accertamento dei tributi o delle altre entrate, e/o attività propedeutiche di bonifica delle banche dati e/o di supporto;
- Servizi di riscossione coattiva e/o attività di supporto.”

ART.7

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i responsabili dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione, nonché i funzionari d'imposta nominati con apposito atto deliberativo.
2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo nonché il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione coattiva dell'entrata.
3. Il Funzionario responsabile di entrata tributaria cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, liquidazione ed accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento e di liquidazione, dispone i rimborsi, appone il visto di esecutività sui ruoli, cura il contenzioso e nell'eventuale pubblica udienza rappresenta l'Ente, cura il concordato con adesione e la conciliazione giudiziale, all'occorrenza esercita l'autotutela così come disciplinata dall'art.16 del presente regolamento.
4. In accordo con il Funzionario responsabile la Giunta Comunale, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett.b) dei D.Lgs. n.446/1997 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART.8

ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titoli di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del

contribuente o dell'utente, nelle norme di Legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7/8/1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. Da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
4. In particolare il Funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di Legge.

ART.9 INTERRELAZIONI TRA SERVIZI E UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario responsabile informa il Segretario, ovvero il Direttore Generale qualora nominato, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributario.

ART.10 ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per Legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

ART.11
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei Funzionari all'uopo incaricati o dal concessionario nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.8 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

ART.12
SANZIONI

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono previste dai D.Lgs. nn. 471, 472, 473 del 23/12/1997.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'Amministrazione, il Funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario responsabile di cui all'art.7.

ART.13
TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 il Funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art.52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di Legge.

ART.14
FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune. *(adottato ai sensi del D.Lgs. n. 77 del 25.02.1995 e successive modificazioni ed integrazioni).*

2. In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art.52, comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto e il versamento tramite c/c/p.

ART.15
FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute del R.D. 14/4/1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29/9/1973 n. 602 modificato con D.P.R. 28/1/1988, n. 43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice Ordinario, purchè il Funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. E' attribuita al Funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett.b) del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639. Per le entrate per le quali la Legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28/1/1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al Funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett.b)

D.Lgs. 15/12/1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione,

ART.16 AUTOTUTELA

1. Il Comune con provvedimento del Funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett.b) D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - a) valore della lite;
 - b) costo della difesa;
 - c) costo derivante da inutili carichi di lavoro
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi

ART.17 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art.50 della Legge n. 449 del 27/12/1997.

ART. 17 bis INTERESSI

1. Per quanto riguarda i tributi locali, sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

ART. 17 ter
COMPENSAZIONE

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune nell'ambito di ogni singolo tributo

ART. 17 quater
SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il Funzionario Responsabile o i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 7 del presente Regolamento, possono concedere, nelle ipotesi di gravi e obiettive difficoltà di ordine economico da dimostrarsi da parte del debitore e/o attestate dal competente settore servizi alla persona a seguito di richiesta da parte del contribuente, il pagamento dell'importo, derivante da avviso di accertamento per gli anni pregressi, in rate mensili o bimestrali, fino ad un massimo di otto;
4. se l'importo da corrispondere è superiore a € 8.000,00 i soggetti di cui al comma precedente possono subordinare il beneficio alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria;
5. la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva (esecutività del ruolo);
6. in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 1. il debitore decade automaticamente dal beneficio;
 2. l'intero importo dovuto è immediatamente iscrivibile a ruolo e riscuotibile in unica soluzione;
 3. il carico non può essere rateizzato
7. le rate bimestrali di pagamento dell'importo dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;
8. sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali.

ART. 17 quinquies
IMPORTI MINIMI

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dei tributi nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 12,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

ART.18
NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dall'1/01/2012.

- **Le parti scritte in neretto rappresentano le modificazioni inserite**
- *le parti scritte in corsivo rappresentano le parti abrogate dal testo originario*

